Cassazione civile sez. II, 11/08/2016, n. 17033

Svolgimento del processo

Con citazione dellâ??11 marzo 2005 (omissis) convenne davanti al Tribunale di Rovereto (omissis), ex coniuge col quale aveva contratto matrimonio il (omissis) e dal quale si era separata con sentenza del 18 febbraio 1998, chiedendo lo scioglimento dei beni rientranti nella comunione legale e deducendo che in costanza di matrimonio i coniugi avessero usucapito una serie di immobili nel Comune catastale di (omissis), descritti catastalmente in domanda, e che su una delle particelle usucapite le parti avessero costruito la casa di abitazione. Trattandosi di beni tutti intavolati in capo al (omissis), ma rientranti nella comunione coniugale agli effetti dellâ??art. 177 c.c., e della disciplina dellâ??accessione, la (omissis) domandava così la sua quota di comproprietà dei beni e il rimborso della metà del valore della manodopera e dei materiali utilizzati nella costruzione della??edificio. (omissis) si costituiva e opponeva che per i beni descritti fosse maturata in suo favore lâ??usucapione prima del matrimonio, e come, in ogni caso, lâ??usucapione, in quanto acquisto a titolo originario, fosse estranea alla previsione di cui allâ?? art. 177 c.c., lett. a. Il convenuto precisava come la proprietà dei beni controversi fosse stata acquistata da lui in forza di decreto del Pretore di Riva del Garda del 1986, ricognitivo di un possesso risalente a data anteriore al matrimonio con la (omissis), e che la casa era stata perci \tilde{A}^2 costruita su suolo di sua esclusiva proprietÃ.

Con sentenza non definitiva del 26 marzo 2008 n. 153/2008, il Tribunale di Rovereto accertava in favore dellâ??attrice (*omissis*) la comproprietà in ragione di un mezzo dei beni immobili in contesa, in quanto rientranti nella comunione legale, e rimetteva le parti davanti a sÃ" per il prosieguo del giudizio.

Con sentenza definitiva del 5 ottobre 2009 n. 488/2009, il Tribunale di Rovereto, quindi, scioglieva lâ??accertata comunione tra gli ex coniugi e divideva i beni secondo il progetto divisionale elaborato dal Consulente tecnico dâ??ufficio.

(*omissis*) proponeva appello sia avverso la sentenza non definitiva del 26 marzo 2008, n. 153/2008, che avverso la sentenza definitiva del 5 ottobre 2009, n. 488/2009, e lâ??appello veniva rigettato dalla Corte dâ??Appello di Trento con sentenza n. 31/2012 del 2 febbraio 2012. La Corte di Trento osservava che i beni in contesa dovessero ritenersi acquistati dalla (*omissis*) non in forza di usucapione, ma perchÃ" pervenuti al marito nella vigenza della comunione legale tra coniugi, e dunque agli effetti dellâ??art. 177 c.c., lett. a. I giudici del gravame aggiungevano che solo tardivamente (ovvero, nella memoria istruttoria successiva allâ??udienza dellâ??8 febbraio 2006) il (*omissis*) avesse dedotto che i beni immobili erano stati da lui acquistati per usucapione in epoca antecedente al matrimonio, ancorchÃ" la stessa usucapione fosse stata giudizialmente accertata in epoca successiva. Già il Tribunale, peraltro, aveva evidenziato come mancasse

prova che lâ??usucapione (nella specie, quindicennale) fosse maturata prima del matrimonio (marzo 1981), il che avrebbe peraltro significato accertare che lâ??inizio del possesso risaliva ad epoca in cui il (*omissis*) aveva diciassette anni ed era seminarista presso lâ??Istituto Arcivescovile di Trento. Per la Corte dâ??Appello, appariva tuttavia dirimente la tardività dellâ??eccezione riconvenzionale non proposta già nella comparsa di risposta. Quanto alle doglianze formulate in via subordinata dallâ??appellante, ed in ordine alla domanda di rimborso della somma di Euro 120.000,00 spesa per la realizzazione della casa destinata ad abitazione, per le migliorie apportate e per la manutenzione di tutti gli immobili, la Corte di Trento esplicitava come il V. non avesse censurato la statuizione del Tribunale di tardività della deduzione secondo cui, a tali fini, sarebbe stato impiegato denaro personale e non denaro proveniente dalla comunione.

Avverso la sentenza della Corte dâ?? Appello di Trento (*omissis*) ha proposto ricorso strutturato in tre motivi, cui resiste con controricorso (*omissis*). Il ricorrente e la controricorrente hanno presentato memorie ai sensi dellâ?? art. 378 c.p.c., rispettivamente in data 6 e 7 luglio 2016.

Motivi della decisione

- 1. Il primo motivo di ricorso di (*omissis*) deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 177 â?? 179 c.c., in combinato disposto con lâ??art. 1158 c.c.. Il ricorrente evidenzia lâ??errore in cui Ã" caduta la Corte di merito, essendo motivo di appello â??la contestazione dellâ??operatività del favor communionis con riguardo allâ??acquisto a titolo originario di un bene in costanza di matrimonioâ?•. In particolare, la duplice violazione di legge perpetrata dai giudici del merito consisterebbe nellâ??aver applicato lâ??art. 177 c.c., anche ad â??un acquisto che ha visto la partecipazione esclusiva di un coniuge e che eraltro era stato maturato prima del matrimonio stessoâ?•; e nellâ??aver esteso lâ??acquisto ex art. 1156 c.c., anche a (*omissis*), che non aveva esercitato il possesso. Ancora, si contesta alla Corte di Trento unâ??applicazione letterale dellâ?? art. 177 c.c., lett. a, causa di paradossale sproporzione patrimoniale tra gli ex coniugi. Si ribadisce che il (*omissis*) â??abbia usucapito le realità summenzionate prima del matrimonio e solo successivamente ne abbia ottenuto il riconoscimento con sentenzaâ?•.
- **1.1**. Il primo motivo di ricorso Ã" infondato. Secondo quanto già affermato da questa Corte, gli acquisti di beni immobili per usucapione effettuati da uno solo dei coniugi, durante il matrimonio, in vigenza del regime patrimoniale della comunione legale, entrano a far parte della comunione stessa, non distinguendo lâ??art. 177 c.c., comma 1, lett. a), tra gli acquisti a titolo originario e quelli a titolo derivativo. Ne consegue che il momento determinante lâ??acquisto del diritto â??ad usucapionemâ?• da parte dellâ??altro coniuge, attesa la natura meramente dichiarativa della domanda giudiziale, sâ??identifica con la maturazione del termine legale dâ??ininterrotto possesso richiesto dalla legge (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 20296 del 23/07/2008; Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 14347 del 03/11/2000; Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 2983 del 20/03/1991). Questa soluzione giurisprudenziale ha superato le letture propense a suggerire unâ??interpretazione

restrittiva della nozione di â??acquistiâ?• adoperata dallâ?? art. 177 c.c., comma 1, lett. a), sicchÃ" viene ricompreso nella comunione legale il bene che sia stato posseduto, per il tempo richiesto dalla legge, da uno o da entrambi i coniugi manente communione.

Il ricorso in esame sollecita la specifica questione legata allâ??ipotesi in cui il possesso del bene abbia avuto inizio prima dellâ??instaurazione del regime comunitario, ma il termine di perfezionamento della fattispecie acquisitiva sia sopraggiunto durante il matrimonio. Alcun fondamento ha la tesi secondo cui il bene andrebbe considerato personale o appartenente alla comunione a seconda che il possesso sia stato esercitato per un più lungo periodo, rispettivamente, al di fuori ovvero allâ??interno del regime di comunione legale, in quanto così si frazionerebbe il tempo necessario ad usucapire in due periodi. NÃ" a diversa conclusione induce la considerazione della cosiddetta â??retroattività â?• dellâ??usucapione, la quale comporta, piuttosto, lâ??estinzione di iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario, ma non risolve il problema dellâ??intestazione esclusiva o della contestazione del bene usucapito in regime di comunione legale, problema che appartiene soltanto alla disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi.

Alla stregua dei richiamati principi, deve allora considerarsi come il momento rilevante, per il verificarsi dellâ??acquisto ope legis, ex art. 177 c.c., comma 1, lett. a), del diritto di comproprietà del bene da parte del coniuge non usucapiente, non Ã" quello della pronunzia del decreto del Pretore di Riva del Garda del 1986, di accoglimento della domanda di usucapione, proprio perchÃ" avente natura meramente dichiarativa, bensì quello del compimento del tempus ad usucapionem, accertato in tale decisione (nella specie, di quindici anni ex art. 1159 bis c.c.).

Nel caso in esame, il ricorrente, contravvenendo allâ??onere di specificità imposto dallâ??art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., non ha indicato quale fosse il contenuto del provvedimento pretorile dichiarativo dellâ??usucapione, indicazione decisiva al fine di accertare la precedente data in cui si fosse compiuto, a favore dellâ??usucapiente (*omissis*), il quindicennio di ininterrotto possesso ex art. 1159 bis c.c., onde stabilire se la maturazione di tale termine si fosse verificata in costanza di matrimonio e, per di più, in vigenza della norma di cui allâ??art. 177 c.c., così come sostituito dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 55.

Ancor prima, la Corte dâ??Appello ha affermato pregiudizialmente che tale â??eccezione di usucapioneâ?• (impropriamente $\cos \tilde{A} \neg$ definita, nel caso per cui \tilde{A} " lite, in quanto volta non a dedurre di aver acquistato per usucapione la propriet \tilde{A} del bene di controparte, quanto di aver acquistato il bene prima dellâ??instaurazione della comunione legale) fosse inammissibile, essendo stata formulata tardivamente, ovvero nella memoria di deduzioni istruttorie di cui allâ?? art. 184 c.p.c., nella formulazione introdotta con la L. 20 dicembre 1995, n. 534, e vigente sino alla entrata in vigore della L. 14 maggio 2005, n. 8. Si trattava, invero, di eccezione volta ad introdurre nel giudizio un nuovo tema di indagine. Avverso questa â??ratio decidendiâ?• dalla

Corte dâ?? Appello, che esonerava la stessa per motivi di rito da ogni necessità di esame della questione della data dellâ?? acquisto per usucapione, il ricorrente non ha formulato specifica censura per violazione della disciplina processuale scaturente dalla sequenza temporale di cui agli artt. 180, 183 e 184 c.c., con il connesso sistema delle preclusioni.

- **2**. Il secondo motivo di ricorso allega violazione e falsa applicazione dellâ??art. 1158 c.c., in relazione allâ??art. 180 c.p.c.. Il ricorrente ricorda come la Corte di Trento abbia ritenuto non tempestivamente sollevata â??lâ??eccezione di usucapione in capo al (*omissis*) prima del matrimonio�. Sostiene il ricorrente che tale asserzione dei giudici di merito sia però fondata sul fatto che egli stesso non potesse aver iniziato il possesso allâ??età di diciassette anni, quando frequentava il liceo arcivescovile. Si oppone che questa illazione non smentisca la sussistenza del possesso utile ad usucapione.
- **2.1**. Anche questo motivo non merita accoglimento perchÃ" non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e con lâ??esigenza normativa di specificità della censura da pone al riguardo.

al riguardo.

La Corte dâ??Appello di Trento ha affermato che â??a fronte della dichiarata tardivitÃ dellâ??eccezione riconvenzionale in parolaâ?•, non vi fosse per il Tribunale e non vi era in sede di gravame â??alcuna necessità di addentrarsi nella tematica relativa alla possibilità da parte di un giovanissimo seminarista di coltivare patate o sfalciare campi lontani dalla sua abituale residenzaâ?•. Avendo il giudice di merito ritenuto inammissibile, perchÃ" tardiva, lâ??eccezione del preventivo acquisto dei beni in favore del (omissis) rispetto allâ??instaurazione del regime di comunione coniugale con la (omissis), così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, e procedendo poi comunque a fare un cenno allâ??esame di questâ??ultimo, Ã" inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza che contesti solo la motivazione relativa a tale sovrabbondante esame del merito dellâ??eccezione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24469 del 30/10/2013). Dâ??altro canto, se il ricorrente intendeva ripropone in sede di legittimitA il profilo della??ammissibilitA di tale eccezione, formulata davanti al giudice di merito, e della quale questi ha affermato la tardivitÃ, aveva lâ??onere non solo di procedere allâ??esposizione del fatto processuale e degli elementi idonei a consentire la verifica della tempestiva proposizione dellâ??eccezione, in aderenza al principio di autosufficienza, ma anche di formulare specifico motivo di ricorso per vizio processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dellâ??art. 2733 c.c.. Si fa riferimento alla domanda di rimborso delle spese sostenute per gli immobili ed alla declaratoria di tardivitÃ, operata dalla Corte di Trento, dellâ??allegazione dellâ??utilizzo di denaro proprio del (*omissis*). Si richiama, in senso opposto, la testimonianza di (*omissis*), â??che ha confermato la provenienza del denaro utilizzato che fu oggetto di donazioneâ?•, nonchÃ" la dichiarazione resa da (*omissis*) in sede di interrogatorio formale, secondo cui â??per quanto riguarda il materiale, fu pagato da luiâ?!â?•, dichiarazione integrante confessione giudiziale.

3.1. Tale motivo \tilde{A} inammissibile.

La censura Ã" introdotta come violazione dellâ??art. 2733 c.c..

Ora, il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto deducibile come motivo di ricorso per cassazione osservando il principio dellâ??indicazione analitica dei motivi di doglianza â?? si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalla norma di diritto applicabile al caso concreto e la relativa denunzia deve avvenire mediante la specifica indicazione dei punti della sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con lâ??interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza e/o dalla dottrina prevalente. Ne consegue che deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si censuri come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Cass. Sez. 3[^], Sentenza n. 10385 del 18/05/2005). Nella specie, la Corte di Trento ha affermato che lâ??appellante (omissis) non avesse censurato la motivazione adottata dal Tribunale, secondo cui solo con le memorie istruttorie, e perciÃ² tardivamente, egli aveva dedotto che per le spese di costruzione e manutenzione dei beni comuni avesse utilizzato denaro personale. Con questa rado decidendi, ancora una volta legata alla disciplina delle scansioni assertive di cui agli artt. 180, 183 e 184 c.c., il ricorrente non si confronta. Questi invoca, sempre nellâ??ottica della denunziata violazione dellâ??art. 2733 c.c. (e non, quindi, come omessa od insufficiente motivazione), le dichiarazioni della teste (omissis), senza trascrivere le stesse, come comunque necessario al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività delle risultanze non valutate, in modo da non chiedere allo stesso indagini integrative. Neppure riveste evidente decisivit \tilde{A} la frase riportata in ricorso come tratta dallâ??interrogatorio formale reso dalla (omissis), frase secondo cui â??il materiale fu pagato da luiâ?•, non valendo la prova del pagamento da parte di uno soltanto dei due coniugi come automatica prova dellâ??impiego di denaro proprio di tale coniuge.

4. Consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimit\(\tilde{A}\), che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

Campi meta



Massima: In ambito processuale civile, un'eccezione volta a introdurre un nuovo tema di indagine, come quella sulla maturazione dell'usucapione di un bene in epoca precedente all'instaurazione del regime di comunione legale tra coniugi, deve essere proposta tempestivamente nella comparsa di risposta, in quanto soggetta alle preclusioni assertive della fase processuale iniziale.

Supporto Alla Lettura :

USUCAPIONE

Lâ??usucapione Ã" un modo di acquisto a titolo originario della proprietà mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge. Lâ??istituto dellâ??usucapione, disciplinato dagli articoli 1158 e seguenti del codice civile, configura una delle ipotesi di acquisto di un diritto su beni mobili o immobili a titolo originario. Per il suo compimento infatti, a differenza degli acquisti a titolo derivativo, non necessita della collaborazione o del consenso di chi era in precedenza titolare del diritto usucapito. Per lâ??usucapione sono necessari i seguenti requisiti: â?¢ La prima Ã" lâ??â??animus possidendiâ?• cioÃ" la a volontà di possedere un bene come si fosse titolari del diritto di proprietà o dellâ??altro diritto corrispondente. â?¢ La seconda Ã"lâ??â??animus rem sibi habendiâ?• cioÃ" la volontà di tenere un bene esercitando i poteri corrispondenti a quelli del titolare del diritto reale. â?¢ La terza Ã" il â??corpus possessionisâ?•. Questo Ã" lo stato di fatto che si configura in modo tale da far apparire il possessore quale titolare del diritto reale corrispondente. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5087, depositata il giorno 5 marzo 2014 riconoscono la possibilitA di usucapire lâ??azienda con il possesso continuato ventennale. Secondo la Suprema Corte lâ??azienda, ai fini della disciplina del possesso e dellâ??usucapione, quale complesso di beni organizzati per la??esercizio della??impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli beni che la compongono, e quindi suscettibile di essere unitariamente posseduta e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapita. Secondo la Corte, se il possesso si esercita sulla cosa, e se si intende il termine â??cosaâ?• in senso economico-sociale, si possono considerare â??coseâ?• anche beni non corporei, come i beni immateriali (proprietà intellettuale, ad esempio) o complessi di beni organizzati, come ad esempio lâ??azienda, definita dal codice civile stesso come complesso organizzato di beni per lâ??esercizio di una impresa. La Corte esprime una concezione â??oggettivataâ?• dellâ??azienda che, senza cancellare il suo collegamento organizzativo e finalistico con lâ??attivitÃ dâ??impresa, assume una propria autonomia di â??cosaâ?•, possibile oggetto di rapporti giuridici e di diritti. Occorre a tal fine separare lâ??azienda intesa come cosa, dallâ??insieme dei singoli beni e dallâ??esercizio dellâ??impresa. I giudici in tal senso adducono quali esempi tipici di dissociazione tra proprietA dellâ??azienda intesa come â??resâ?• e esercizio dellâ??impresa il caso della successione mortis causa a favore di soggetti non imprenditori, lâ??affitto e lâ??usufrutto di azienda. In tutti questi casi la proprietA della stessa A" sganciata dal suo esercizio, in quanto lâ??azienda Â" nella disponibilitA del proprietario della â??cosaâ?• senza che da parte dello stesso vi sia esercizio della??attivitA di impresa.